



Città di Lucca

ALLEGATO 1

**INDIRIZZI E OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO  
DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI LUCCA E  
DELL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO**

*AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 175/2016  
E DELL'ART. 147 QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000*

*( APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 101/2018 E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE  
C.C. N. 26/2023)*



Città di Lucca

Amministrazione comunale





Città di Lucca

Amministrazione comunale



## SOMMARIO

1. Inquadramento normativo.....	4
2. Indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento.....	5
2.1 Indirizzi e obiettivi sulle spese di funzionamento delle società.....	5
2.2 Indirizzi per il contenimento di alcune tipologie di spesa.....	6
2.3 Indirizzi e obiettivi per casi specifici.....	8
2.4 Rendicontazione e verifica.....	9
2.5 Piano di rientro.....	9
2.6 Indirizzi sulle spese di personale dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio.....	9
3. Indirizzi gestionali in ordine al regime autorizzatorio relativo alle assunzioni.....	10
4. Responsabilità degli amministratori.....	11



## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli organismi dalle stesse controllati in ordine alla gestione delle spese di funzionamento e del personale è disciplinato:

- dall'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. n. 175/2016 per le società partecipate;
- dall'art. 18, comma 2 *bis* del D.L. n. 112/2008, rimasto in vigore per le sole aziende speciali ed istituzioni, per effetto delle modifiche apportate dal T.U.S.P. a tale articolo.

L'art. 19 T.U.S.P. stabilisce in particolare:

*"5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*

*6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

*7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

L'art. 18, comma 2 *bis* del D.L. n. 112/2008 dispone:

*"Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*

*Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione"*.



Inoltre l'art. 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e che a tal fine definisca: “(omissis) *gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica*”.

Il Comune di Lucca ha dato attuazione a tali normative con deliberazione C.C. n. 101 del 27.11.2018. Il presente atto di indirizzo viene aggiornato al fine di renderlo adeguato alle modifiche legislative intervenute e al contesto di riferimento.

## 2. INDIRIZZI E OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Si definiscono di seguito gli obiettivi specifici e le linee di indirizzo sul complesso delle spese di funzionamento, a cui devono conformarsi gli organismi di cui sopra.

### 2.1 INDIRIZZI E OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ

Per “spese di funzionamento” si intendono le spese ricorrenti di natura ordinaria con esclusione, quindi, delle componenti la cui entità o incidenza assume carattere eccezionale, sulla base delle indicazioni sotto riportate.

Ai fini del presente atto, formano oggetto di analisi le seguenti voci della sezione B del Conto Economico:

- B7 – costi per servizi
- B8 – costi per spese per godimento per beni di terzi
- B9 – costi per personale
- B14 – costi per oneri diversi di gestione

depurando le singole voci dei:

- costi sostenuti per interventi obbligatori di qualsiasi natura contabilizzati nelle voci sopra elencate, in particolare quelli concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori, prescritti dagli enti preposti al rilascio delle pratiche autorizzative e al controllo della sicurezza, riguardanti la tutela ambientale, gli interventi sul sistema di controllo interno (ai fini della disciplina anticorruzione);



- costi relativi agli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle progressioni di carriera stabilite in tale sede contabilizzati nella voce B9 – costi per personale;
- oneri o canoni dovuti all'Amministrazione Comunale.

Le società dovranno adoperarsi al fine di garantire, in costanza di servizi affidati o svolti, il contenimento dei costi di esercizio entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente triennio, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale.

Ad integrazione di quanto sopra indicato, è tuttavia consentito un incremento complessivo delle voci di costo interessate, in presenza di una crescita dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica registrata nell'anno di riferimento rispetto alla media dei ricavi del triennio precedente, in misura non superiore al tasso percentuale di crescita dei ricavi stessi.

Lucca Holding S.p.A., nell'ambito della sua attività di direzione e coordinamento, potrà declinare in maggior dettaglio i singoli costi rientranti nelle voci sopra indicate, determinandone quindi il perimetro in considerazione dei settori di attività in cui operano le singole società e dei principi contabili vigenti. A tal fine essa potrà emanare direttive di dettaglio.

Sarà in ogni caso onere delle società adottare prontamente budget o piani industriali rispondenti ai contenuti minimi previsti dalla normativa per la redazione del bilancio di esercizio, conformi agli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale.

## **2.2 INDIRIZZI PER IL CONTENIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA**

Si forniscono le seguenti indicazioni per il contenimento di alcune tipologie di spesa.

### **- Spese per studi e incarichi di consulenza**

Per le spese relative a studi e consulenze ovvero per prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, assistenza continuativa in materia legale o amministrativa, al di fuori di quelle rese in occasione e in funzione di assistenza e rappresentanza in giudizio, l'indirizzo è il seguente:



Contenimento nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento.

Qualora le società per carenze organizzative interne abbiano necessità di conferire incarichi di consulenza esterna i cui costi eccedano il limite sopra indicato, ne faranno motivata richiesta alla capogruppo L.H. S.p.A. ed ai competenti uffici comunali, con ciò intendendosi ricompresi tali incarichi in quelli da autorizzarsi ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. g) e comma 4 del vigente regolamento di gruppo.

**- Spese di personale a parità di servizi resi**

Per "*spesa di personale*" si intende:

- le retribuzioni ordinarie e gli oneri contributivi del personale di ruolo;
- le risorse destinate al salario accessorio ed al lavoro straordinario;
- la spesa complessiva di oneri per il personale assunto a tempo determinato;
- la spesa complessiva per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la spesa complessiva per la somministrazione di lavoro;
- la spesa sostenuta per i dipendenti immessi in servizio mediante distacco;
- la spesa per contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi.

Sono esclusi dall'applicazione del presente atto di indirizzo i costi per contratti di lavoro di natura artistica.

Si esprimono, a riguardo, i seguenti indirizzi:

Contenimento, in presenza di squilibri gestionali e/o di risultati di esercizio negativi non riconducibili ad eventi straordinari, fino al ripristino del pareggio di bilancio, delle spese di personale di qualsivoglia tipologia entro la media del triennio precedente, con obbligo di adozione di misure di riduzione di premi e riconoscimenti.

Con riferimento agli oneri contrattuali:

- contenimento del trattamento economico complessivo individuale, a parità di mansioni, compiti e responsabilità attribuite, entro i limiti vigenti alla data del 31.12.2022, fatti salvi gli effetti dell'applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili a ciascuna società;
- distribuzione al personale di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, basati su



sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società;

- contenimento, nel limite massimo della spesa media sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento, per il ricorso a contratti di acquisto, noleggio o leasing di autovetture da destinarsi all'uso promiscuo, da parte del personale dipendente e degli amministratori.

### 2.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI PER CASI SPECIFICI

Gli indirizzi sopra rappresentati potranno essere rimodulati e ridefiniti, limitatamente a quanto necessario, laddove alla società siano attribuite dall'Amministrazione Comunale funzioni ulteriori rispetto a quelle svolte nel triennio precedente, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Tusp in merito alla necessità di tenere conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Le società che erogano servizi pubblici in settori regolamentati dovranno attenersi agli indirizzi imposti dalle Autorità di regolazione competenti che risultino incompatibili con l'applicazione del presente atto. In tali casi le "spese di funzionamento" dovranno essere comunque contenute entro i limiti stabiliti dai documenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti e recepiti nei documenti di pianificazione aziendali.

Per quanto concerne la sola capogruppo Lucca Holding S.p.A. la quale, come definito all'art. 4 del proprio statuto, esercita, tra le altre "funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo", il calcolo della voce B7 – costi per servizi sarà depurato dai costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e strategie del gruppo.

E' infine facoltà del Sindaco, stabilire obiettivi specifici sui costi di funzionamento diversi da quelli sopra individuati per ragioni di interesse strategico, sulla base di budget o piani industriali elaborati e proposti dalle società, rispondenti ai contenuti minimi previsti dalla normativa per la redazione del bilancio di esercizio. In tale caso il complesso delle spese di funzionamento non dovrà superare l'importo previsto nei documenti di programmazione del medesimo anno, da adottare comunque, da parte dell'assemblea dei soci, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.





## **2.4 RENDICONTAZIONE E VERIFICA**

L'andamento delle spese di funzionamento dovrà essere rendicontato all'interno di apposita sezione delle relazioni semestrali e delle relazioni sul governo societario.

All'esito dell'approvazione dei bilanci di esercizio o semestrali, e della successiva trasmissione della documentazione da parte della Capogruppo, i competenti uffici comunali provvederanno alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal presente atto.

## **2.5 PIANO DI RIENTRO**

Nel caso in cui si verifichi il superamento degli indirizzi forniti con il presente atto, la società interessata dovrà immediatamente adoperarsi per trasmettere a Lucca Holding S.p.A. e all'A.C., un piano di rientro, anche di durata triennale, che dovrà successivamente essere approvato dall'ufficio comunale competente.

## **2.6 INDIRIZZI SULLE SPESE DI PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO**

Al fine di ottemperare al principio di contenimento delle spese di personale, si forniscono i seguenti indirizzi:

- contenimento degli oneri contrattuali di secondo livello entro i limiti vigenti al 31.12.2022, fatti salvi gli effetti derivanti da nuove assunzioni e dall'applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- blocco delle assunzioni a tempo indeterminato;
- ricorso ad eventuali assunzioni a tempo determinato solo in situazioni eccezionali di effettiva necessità, garantendo in ogni caso la progressiva riduzione della spesa di personale complessiva.

Nell'eventuale ipotesi di assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o di avvio di procedure finalizzate alla selezione di personale, l'Azienda Speciale dovrà in ogni caso richiedere la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Gli indirizzi sopra rappresentati potranno essere derogati laddove siano attribuite dall'Amministrazione Comunale funzioni ulteriori rispetto a quelle già svolte o in



presenza di interventi strategici di riassetto organizzativo che richiedano la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti.

Come già indicato, sono esclusi dall'applicazione dei presenti indirizzi i contratti di lavoro di natura artistica.

Nel caso in cui si verifichi il superamento degli indirizzi forniti con il presente atto, l'Azienda Speciale Teatro del Giglio dovrà immediatamente adoperarsi per trasmettere all'A.C., un piano di rientro, anche di durata triennale.

### 3. INDIRIZZI GESTIONALI IN ORDINE AL REGIME AUTORIZZATORIO RELATIVO ALLE ASSUNZIONI

*Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del T.U.S.P. "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001".*

Tenuto conto di quanto sopra, si esprimono i seguenti indirizzi generali concernenti le politiche del personale delle società a controllo pubblico del Comune di Lucca:

- Procedere, con atto formale dell'organo amministrativo, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla rilevazione delle eccedenze di personale o alla dichiarazione di assenza di eccedenze;
- Preventiva approvazione e pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale secondo i criteri e le modalità prescritte dal comma 2 dell'art. 19 T.U.S.P., nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
- Richiesta scritta all'Amministrazione Comunale e a Lucca Holding S.p.A., volta a conseguire l'autorizzazione preventiva all'avvio di procedure finalizzate a nuove assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Gruppo e dal Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A. in ordine ai pareri preventivi;
- Prima di procedere all'avvio di procedure finalizzate a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato verificare, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e a Lucca Holding S.p.A., la possibilità di copertura del fabbisogno con procedure di mobilità del personale degli altri soggetti sottoposti al presente atto di indirizzo, sulla base di accordi con gli stessi. In



alternativa alla mobilità, il reclutamento del personale può avvenire mediante distacco da altro soggetto sottoposto al presente atto, con conseguente rimborso delle relative spese;

- Le mobilità interne al gruppo si considerano neutre sotto il profilo della spesa di personale per le società che accolgono i dipendenti in mobilità nell'annualità in cui tali procedure si verificano.

Per quanto compatibile con il presente atto di indirizzo, resta in ogni caso fermo quanto disposto dal Regolamento di Gruppo e dal Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A., per le società ad essi soggette.

Per l'Azienda Speciale Teatro del Giglio, oltre agli indirizzi sopra espressi, per quanto applicabili, si individuano i seguenti ulteriori indirizzi:

è richiesto, per la copertura del fabbisogno del proprio personale, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, assicurando:

- meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione;
- adeguata pubblicità delle selezioni mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet dell'Azienda e dell'Amministrazione Comunale.

#### 4. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

La violazione degli indirizzi e degli obiettivi sopra espressi, con particolare riferimento a quelli concernenti le spese di personale, possono configurare ipotesi di revoca degli amministratori per giusta causa ex art. 2383 C.C., ovvero l'esercizio di azioni di responsabilità laddove, dalla violazione degli stessi, dovessero determinarsi ipotesi di danno per la società o per l'amministrazione pubblica socia.

Analoghe conseguenze potranno determinarsi nel caso in cui la società, nell'esercizio della propria autonomia, attivi proroghe o rinnovi di contratti di lavoro a tempo "determinato" dalle quali possa scaturire il diritto alla conversione del contratto a tempo "indeterminato", senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli organi preposti.

Anche qualora la società ottenga l'autorizzazione alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, ricadrà sempre nella responsabilità esclusiva dell'organo amministrativo e di controllo della società interessata l'eventuale conversione "di fatto" del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.